Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 14 gennaio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1971

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 591ª seduta pubblica per martedì 18 gennaio 1972, alle ore 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Interrogazioni.

(630)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in DXLIII seduta pubblica per martedì 18 gennaio 1972 alle ore 17 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Assegnazione di progetti di legge alle commissioni in sede legislativa.

2. Interrogazioni.

(629)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. 1176.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 102, 103, 104, 105, 106, 107 relativi alla « Scuola di specializzazione in pediatria » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in clinica pediatrica » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 102. — La scuola di specializzazione in clinica pediatrica conferisce il diploma di specialista in clinica pediatrica.

Art. 103. — La scuola ha sede presso la clinica pediatrica dell'università.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, l'ammissione ha luogo per esami.

Art. 104. — La scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti non può superare i quattordici per anno. L'internato è obbligatorio con non più di due mesi di ferie annuali.

Art. 105. — L'iscrizione direttamente al secondo anno di corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola, ai candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura e che abbiano titoli pediatrici.

Art. 106. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Auxologia normale e patologica (annuale);
6) Psicologia dell'età evolutiva (annuale).

2° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Terapia pediatrica (annuale);
6) Radiologia pediatrica (annuale);
7) Malattie infettive dell'infanzia (annuale).

3° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia (annuale).

Le materie fondamentali sopra elencate saranno integrate a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tre insegnamenti scelti fra i seguenti:

1) Chirurgia pediatrica;
2) Ortopedia e traumatologia infantile;
3) Clinica oculistica;
4) Clinica otorinolaringoiatrica;
5) Clinica odontoiatrica;
6) Clinica dermosifilopatica;
7) Cardiologia;
8) Genetica,

od altri eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno.

Art. 107. — Il direttore della scuola inoltre può disporre che si tengano conferenze su argomenti di interesse pediatrico. Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti al corso, dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione su un argomento di pediatria.

Gli articoli 108, 109, 110, 111, 112, 113 relativi alla « Scuola di specializzazione in clinica delle malattie infettive e tropicali » che muta la denominazione in « Scuola di specializzazione in malattie infettive », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 108. — La scuola di specializzazione in malattie infettive conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

Art. 109. — La scuola ha sede presso la clinica delle malattie infettive e tropicali dell'università.

Art. 110. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di sei per anno, in totale diciotto.

Art. 111. — La scuola ha la durata di anni tre.

Art. 112. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;

2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;

3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);

2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;

3) Anatomia patologica delle malattie infettive;

4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);

2) Malattie infettive dei paesi caldi;

3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;

4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Un regolamento interno regola i doveri degli specializzandi e l'orario delle lezioni ed esercitazioni, nonchè la frequenza nei reparti di degenza e nei laboratori.

Art. 113. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere i seguenti esami:

I anno: un esame sulle discipline numeri 1) e 2;

II anno: un esame sulle discipline numeri 2), 3), 4);

III anno: un esame sulle discipline numeri 1), 2), 3) e 4) e l'esame di diploma.

Gli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 119 relativi alla « Scuola di specializzazione in clinica ostetrico-ginecologica » che muta denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 114. — La scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia conferisce il diploma di specialista in ostetricia e ginecologia.

Art. 115. — La scuola ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica.

Art. 116. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Art. 117. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia a seguito di concorso per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni dei quattro anni di corso. Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni e seminari ecc., devono prestare servizio in reparto per almeno nove mesi allo anno.

I posti disponibili per ogni anno di corso sono cinque per un totale complessivo di venti.

Art. 118. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

1) Elementi di genetica e di eugenetica;

2) Anatomia normale ed embriologica dell'apparato genitale femminile;

3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;

4) Endocrinologia fisiologica;

5) Fisiologia ostetrica;

6) Diagnostica ostetrica;

7) Clinica ostetrica e ginecologica (1°).

2° *Anno*:

1) Tecnica operatoria ostetrica;

2) Diagnostica ginecologica;

3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);

4) Clinica ostetrico-ginecologica (2°).

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;

2) Istologia normale e patologica nel campo della specialità;

3) Puericultura prenatale;

4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;

5) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;

6) Tecnica operatoria ginecologica;

7) Clinica ostetrica e ginecologica (3°);

8) Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

1) Puericultura postnatale e malattie del neonato;

2) Ostetricia e ginecologia forense;

3) Diagnostica Roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;

4) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del 4° anno);

5) Urologia ginecologica;

6) Chirurgia addominale extra genitale.

Art. 119. — Gli esami si fanno per gruppi di materie. L'allievo per essere ammesso agli anni successivi, deve aver superato gli esami del corso precedente.

Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione della tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 164. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. **1177.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 541, 542, 543, 544, 545, 546 relativi alla « Scuola di perfezionamento in anestesia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 541. — La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha la durata di tre anni.

Art. 542. — Il numero massimo degli iscritti è limitato a cinquanta per ogni anno (totale centocinquanta specializzandi).

Art. 543. — Non è concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento.

Art. 544. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate all'anestesiologia e rianimazione;
2) Anestesiologia;
3) Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
4) Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.

2° *Anno*:

1) Anestesiologia;
2) Terapia antalgica;
3) Rianimazione;
Internato.

3° *Anno*:

1) Rianimazione;
2) Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
3) Indagini diagnostiche attinenti alla specializzazione;
Internato.

Art. 545. — Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva e una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Art. 546. — Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 169. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. **1178.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 94 relativo alla « Scuola di perfezionamento in ematologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio

Art. 94. — La scuola ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria, ed ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica. Il professore di ruolo di patologia speciale medica è il direttore della scuola. Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia, nel numero massimo di otto per anno.

Gli insegnamenti saranno così ripartiti:

1° *Anno*:

1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
2) Genetica ematologica;
3) Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
4) Fisiopatologia patologica;
5) Biochimica ematologica;
6) Fisiopatologia del plasma;
7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia.

2° *Anno*:

1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
2) Fisiopatologia ematologica;
3) Immunoematologia;
4) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
5) Patologia speciale ematologica;
6) Clinica delle emopatie;
7) Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

1) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
2) Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;
3) Radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
4) Patologia speciale ematologica;
5) Clinica delle emopatie;
6) Terapia sistematica ematologica;
7) Terapia trasfusionale.

Potrà essere concessa l'abbreviazione di corso, non superiore ad un anno, soltanto ai liberi docenti in una delle branche di medicina generale, clinica pediatrica, patologia generale o anatomia patologica, o specialisti di medicina interna o pediatria.

In ogni caso, anche coloro che avranno ottenuto l'abbreviazione, dovranno sostenere gli esami del 1° anno prima del secondo. Il numero massimo degli iscritti non potrà risultare complessivamente superiore a ventiquattro.

Il direttore della scuola può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 167. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. **1179**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 132, 133, 134, 135, 136, 137 relativi alla scuola di specializzazione in oncologia generale che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in oncologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 132. — La scuola di specializzazione in oncologia conferisce il diploma di specialista in oncologia.

Art. 133. — La scuola ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica dell'università.

Art. 134. — La scuola ha la durata di tre anni.

Art. 135. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di quindici al primo corso e di venti al secondo e terzo corso.

Art. 136. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

1) Etiopatogenesi oncologica;
2) Biochimica oncologica;
3) Anatomia e istologia patologica dei tumori.

2° *Anno*:

1) Oncologia sperimentale;
2) Epidemiologia e statistica dei tumori.

3° *Anno*:

1) Diagnosi citologica e citologia dei tumori;
2) Nozioni di diagnostica clinica e terapia dei tumori;
3) Organizzazione della lotta contro i tumori.

Gli insegnamenti saranno integrati dalle esercitazioni pratiche.

Art. 137. — Alla fine di ogni corso, per essere ammessi ai corsi successivi, gli iscritti devono aver ottenuto le firme di frequenza del corso precedente e devono aver superato tutti gli esami delle materie svolte.

Il primo comma dell'art. 164 relativo alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 164. — « La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio conferisce il diploma di specialista in ematologia clinica e di laboratorio ».

Gli articoli 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 relativi alla « Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 188. — La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 189. — Il corso ha la durata di tre anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 190. — Il numero dei posti disponibili è di dieci per ogni anno.

Art. 191. — La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola, per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. E' in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese per ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Art. 192. — Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

Art. 193. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità o malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia e istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Nozioni di chirurgia generale;
8) Nozioni di pediatria.

2° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
6) Anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore.

3° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Apparatoterapia ortopedica;
5) Fisiochinesiterapia;
6) Infortunistica.

Art. 194. — Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica di radiodiagnostica saranno teorici e pratici.

Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.

L'art. 195 relativo alla « Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica » è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 195. — « La scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica conferisce il diploma di specialista in dermosifilopatia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 163. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1180**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 244. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono soppressi i seguenti:

Orticoltura e floricoltura (semestrale);
Acarologia e nematologia (semestrale);
Anatomia e sistemazione dei legni.

Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

Anatomia delle piante;
Genesi, classificazione e cartografia del terreno;
Fertilità e nutrizione delle piante;
Mineralogia del terreno;
Coltivazione e patologia dei funghi commestibili (semestrale);
Tecnica del diserbo (semestrale);
Chimica e fisiologia delle fitotossine;
Principi di tossicologia bromatologica (semestrale);
Nematologia (semestrale);
Zoologia agraria;
Lotta biologica ed integrata (semestrale);
Entomologia merceologica (semestrale);
Agrometeorologia (semestrale);
Tecnica delle colture irrigue (semestrale);
Biologia e tecnica della produzione semenziera (semestrale);
Floricoltura e colture protette;
Orticoltura industriale da pieno campo;
Olivicoltura (semestrale);
Metodologia sperimentale in agricoltura;
Microbiologia industriale;
Microbiologia degli alimenti;
Microbiologia degli antibiotici (semestrale);
Biochimica;
Chimica fisica;
Operazione unitaria dell'industria alimentare;
Problemi e metodi di gestione dell'azienda agraria;
Econometria agraria;
Agricoltura e sviluppo economico;
Economia e regolamentazione del commercio internazionale e comunitario dei prodotti agricoli (semestrale);
Catasto terreni e fabbricati (semestrale);
Legislazione agraria (semestrale);
Tecnica degli impianti irrigui;
Sistemazioni idrauliche montane e collinari;
Idrologia ed idrografia;
Complementi di idraulica agraria;
Complementi di costruzioni rurali;
Complementi di meccanica agraria;
Macchine ed attrezzature per sistemazione e per grandi movimenti di terra:
Agrumicoltura.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Viticoltura » da semestrale diventa annuale.

Art. 245. — Gli insegnamenti fondamentali biennali di « Agronomia generale e coltivazioni erbacce » e di « Economia politica agraria » comportano un esame alla fine di ogni anno.

Art. 250, relativo all'esame di laurea è modificato nel senso che il 1° e il 2° comma del punto *b*) sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 170. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1181.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Fisioterapia e cerebropatie infantili;
Neonatologia.

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « Psicologia » muta denominazione in quella di « Psicologia generale e clinica ».

Art. 26. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia l'istituto di psicologia muta denominazione in « Istituto di psicologia generale e clinica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 166. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1971, n. **1182.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione religiosa denominata « Movimento evangelico internazionale Fiumi di Potenza », con sede in Siderno Marina.

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione religiosa denominata « Movimento evangelico internazionale Fiumi di Potenza », con sede in Siderno Marina (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 173. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1971, n. **1183.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria curata di S. Lorenzo, in Salerno.

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Salerno in data 9 febbraio 1970, integrato con dichiarazioni dell'8 gennaio e 13 febbraio 1971, relativo alla elevazione in parrocchia della vicaria curata di S. Lorenzo, in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 188. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1971, n. **1184.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Alcamo.

N. 1184. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trapani in data 4 ottobre 1969, integrato con due dichiarazioni in data 21 settembre 1970 e 23 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Alcamo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 189. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1971, n. **1185.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Parma.

N. 1185. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma in data 1° ottobre 1970, integrato con due dichiarazioni del 2 novembre successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 190. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1971, n. **1186.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della « Compagnia del SS.mo Rosario », con sede in Frascati.

N. 1186. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Missionarie dell'Incarnazione », assunta dall'ente della « Compagnia del SS.mo Rosario », con sede in Frascati (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 185. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1971, n. **1187.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della fiducia, in Zagarolo.

N. 1187. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palestrina in data 10 ottobre 1970, integrato con dichiarazione del 5 novembre successivo, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna della fiducia, in Zagarolo (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 187. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1971, n. **1188.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni apostolo ed evangelista, in Roma.

N. 1188. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 1° ottobre 1969, integrato con altro decreto del giorno successivo e con dichiarazione del 16 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni apostolo ed evangelista, in località Spinaceto di Roma ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 186. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1971, n. 1189.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di immobili a favore della chiesa di S. Bernardino, nel comune di Arcugnano.

N. 1189. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vicenza in data 5 marzo 1961, integrato con postilla del 1° febbraio 1968, relativo allo stralcio dal patrimonio della locale preesistente prebenda coadiutoriale di Perarolo di Arcugnano (Vicenza) a favore della chiesa di S. Bernardino, della casa canonica, con annessi orto e fabbricato rurale.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 184. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di due tratti di strada in provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti n. 46 del 27 gennaio 1969 e n. 300 del 14 settembre 1970, con i quali l'amministrazione provinciale di Pisa ha deliberato di chiedere:

1) la classificazione tra le provinciali del tratto di strada in prolungamento « Buti-Monte Serra » della strada provinciale di « Buti », della estesa di chilometri 11+300;

2) la classificazione tra le provinciali del tratto di strada in prolungamento « Calci-Prato a Ceragiola » della strada provinciale « Arnaccio-Calci », dell'estesa di km. 8+300;

Vista la nota 22 aprile 1971, n. 201 dell'amministrazione provinciale di Pisa, dalla quale risulta che il tracciato delle due strade anzidette va inteso come segue: « Calci-Prato a Ceragiola-Buti » con diramazione « Prato a Ceragiola-Monte Serra »;

Visto il voto 20 luglio 1971, n. 1157, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che i tratti suddetti possono essere classificati provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti di strada « Calci-Prato a Ceragiola-Buti » con diramazione « Prato a Ceragiola-Monte Serra », dell'estesa rispettivamente di km. 17+600 e km. 2+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificati provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(12337)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1971.

Determinazione dei coefficienti di revisione delle retribuzioni e delle pensioni dei dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

Visto l'art. 25 del regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, nel testo modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596, contenente le norme per la determinazione dei coefficienti di revisione delle retribuzioni, ai fini del calcolo delle pensioni spettanti ai dirigenti di aziende industriali;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1967, con il quale è stata disposta la terza applicazione del menzionato art. 25 del regolamento n. 914 del 1955;

Viste le variazioni intervenute nel periodo 1954-1970 nel numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già numero indice del costo della vita), calcolato per ciascun anno e per ciascun mese dall'Istituto centrale di statistica;

Vista la relazione tecnica prodotta il 17 giugno 1971 dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni su cui va computata la media per determinare la base delle pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ai propri iscritti sono revisionate mediante applicazione dei seguenti coefficienti di maggiorazione:

sulle retribuzioni dell'anno 1954: 72 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1955: 68 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1956: 60 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1957: 57 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1958: 50 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1959: 50 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1960: 46 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1961: 42 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1962: 35 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1963: 26 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1964: 19 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1965: 14 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1966: 12 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1967: 9 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1968: 8 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1969: 5 %.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, le pensioni poste a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in corso di godimento alla stessa data, sono revisionate mediante applicazione dei coefficienti di rivalutazione di cui al precedente articolo.

Roma, addì 29 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(258)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 22 ottobre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Stanley W. Kylis console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(12344)

In data 22 ottobre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carl Bastiani console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(12345)

In data 22 ottobre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Warren E. Wills console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(12346)

In data 22 ottobre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Charles G. Billo console degli Stati Uniti d'America a Torino.

(12347)

In data 22 ottobre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ralph L. Nider vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(12348)

In data 22 ottobre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Michael A. Boorstein vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(12349)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1971, n. 1335, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1971, al registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 281, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 26 agosto 1969 dal sig. Raffaele Capparelli, assegnatario dell'alloggio popolare sito in Pisa, piazzale Genova n. 7, avverso il provvedimento 1° marzo 1969, n. 38910 dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pisa: e ciò per illegittimità della sua motivazione.

In conseguenza il predetto provvedimento dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pisa è annullato.

(12327)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1971, registro n. 8 bilancio Trasporti, foglio n. 150, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato depositato il 23 settembre 1964 con il quale la società S.F.S.M. ha chiesto l'annullamento della deliberazione della giunta municipale del comune di Somma Vesuviana, n. 547 del 22 ottobre 1963, di concessione alla società Raia Andrea del servizio di autolinee urbane.

(12196)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi del prelievo di 1 chilogrammo di saccarosio da utilizzare per il calcolo dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'Allegato I al Regolamento CEE n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), per il periodo dal 1° aprile 1971 al 30 settembre 1971 (1).

Importo del prelievo di 1 kg. di saccarosio, in lire italiane	
dal 1°- 4-1971 al 30- 6-1971	dal 1°- 7-1971 al 30- 9-1971
89,20	99,25

(1) Non sono soggette ai prelievi le importazioni dei prodotti sottospecificati originari degli Stati africani e malgascio associati (SAMA) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda o della Repubblica del Kenya:

— conserve di ananassi delle v.d. 20.06-B-II-a-5-aa e 20.06-B-II-b-5-aa;
— succo di ananassi della v.d. 20.07-B-II-b-5-aa;
— conserve di miscugli di ananassi, di papaia e di granadiglia dello v.d. ex 20.06-B-II-a-8 ed ex 20.06-B-II-b-8;
— miscugli di succo di ananassi, di papaia e di granadiglia della v.d. ex 20.07-B-II-b-8-bb-alfa.

(9808)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Venezia

Con decreto interministeriale n. 527, in data 20 settembre 1971, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, dell'immobile sito in comune di Venezia, denominato « Ex casotto telcrimetrico di San Pietro in Volta » e riportato in catasto al foglio n. 2 della sezione Pellestrina, partita 87, con il mappale n. 9 della superficie di mq. 400.

(12178)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1971, registro n. 65 Pubblica istruzione, foglio n. 392, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 14 aprile 1965 dal prof. Nunzio Cossu avverso l'annullamento del provvedimento (comunicato all'interessato con nota n. 1868 del preside del liceo-ginnasio di Stato « Pilo Albertelli » di Roma, in data 26 ottobre 1964) con il quale il Ministero della pubblica istruzione respingeva la istanza del medesimo intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla ricostruzione della carriera.

(12326)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Allumiere (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.292.562, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12209)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972, il comune di Soverato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 322.997.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(523)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Latiano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.853.538, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12106)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Latera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.152.239, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12107)

Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Montespertoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.570.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12108)

Autorizzazione al comune di Montegranaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Montegranaro (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12109)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Morro d'Alba (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.393.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12110)

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Noci (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 443.127.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12111)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Noicattaro (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.410.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12112)

Autorizzazione al comune di Ospitale di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Ospitale di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.840.403, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12113)

Autorizzazione al comune di Perarolo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Perarolo di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.157.719, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12114)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Pieve d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.497.756, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12115)

Autorizzazione al comune di Pietraroia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Pietraroia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.365.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12116)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Paolisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.945.284, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12117)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Pannarano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.226.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12118)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Pago Veiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.979.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12119)

Autorizzazione al comune di Rivamonte Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Rivamonte Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.563.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12120)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di San Venanzo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.297.131, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12121)

Autorizzazione al comune di Torre S. Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Torre S. Susanna (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.178.306, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12122)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Valenzano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.440.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12123)

Autorizzazione al comune di Zoppè di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Zoppè di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.575.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12124)

Autorizzazione al comune di Anzola dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.546.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12210)

Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Amorosi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.841.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12211)

Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Apollosa (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.093.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12212)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Arpaia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.496.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12213)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Arpaise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.067.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12214)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Airola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.048.104, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12215)

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Bagnoli di Sopra (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.832.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12216)

Autorizzazione al comune di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Bugnara (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.515.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12217)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Barile (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.378.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12218)

Autorizzazione al comune di Brienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Brienza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.175.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12219)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1971 il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.770.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12220)

Autorizzazione al comune di Bassano Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Bassano Bresciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12221)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Brione (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.925.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12222)

Autorizzazione al comune di Bucciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Bucciano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.293.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12223)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Bonea (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.733.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12224)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Baselice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.412.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12225)

Autorizzazione al comune di Baranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Baranello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.079.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12226)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Ciciliano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.454.763, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a 'sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12227)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Cirigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.488.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12228)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Castelluccio Inferiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.527.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a 'sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12229)

Autorizzazione al comune di Castello d'Argile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Castello d'Argile (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.089.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12230)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Castello di Serravalle (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.392.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12231)

Autorizzazione al comune di Cellere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Cellere (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.425.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12232)

Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.235.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12233)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Castelpoto (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.812.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12234)

Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Castelvenere (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.136.452, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12235)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Cautano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.070.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12236)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Ceppaloni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.211.681, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12237)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Cerreto Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.076.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12238)

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.230.149, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12239)

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Casalduni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.475.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12240)

Autorizzazione al comune di Calvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Calvi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.389.434, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12241)

Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Colletorto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.411.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12242)

Autorizzazione al comune di Colle d'Anchise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Colle d'Anchise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 820.056, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12243)

Autorizzazione al comune di Castellino del Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Castellino del Biferno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.940.818, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12244)

Autorizzazione al comune di Duronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1971 il comune di Duronia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.206.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12245)

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Episcopia (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.112.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12246)

Autorizzazione al comune di Ferrazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1971 il comune di Ferrazzano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.394.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12247)

Autorizzazione al comune di Faicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Faicchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.349.103, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11248)

Autorizzazione al comune di Fiesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Fiesse (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.987.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12249)

Autorizzazione al comune di Fardella ad assumere un mutuo pe. l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Fardella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.471.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12250)

Autorizzazione al comune di Faeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Faeto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.637.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12251)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Grassano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.223.706, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12252)

Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Gaggio Montano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.716.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12253)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1971 il comune di Gambatesa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.842.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12254)

Autorizzazione al comune di Gildone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1971 il comune di Gildone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.593.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12255)

Autorizzazione al comune di Guardialfiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1971 il comune di Guardialfiera (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.979.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12256)

Autorizzazione al comune di Gioi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Gioi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuc di L. 4.751.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12257)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Genazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.124.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12258)

Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1971 il comune di Guglionesi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.945.192, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12259)

Autorizzazione al comune di Grumento Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Grumento Nova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.497.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12260)

Autorizzazione al comune di Gallicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1971 il comune di Gallicchio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.205.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12261)

Autorizzazione al comune di Lupara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1971 il comune di Lupara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.289.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12262)

Autorizzazione al comune di Lucito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1971 il comune di Lucito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.152.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12263)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1971 il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.304.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12264)

Autorizzazione al comune di Larino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1971 il comune di Larino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.648.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12265)

Autorizzazione al comune di Montescaglioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Montescaglioso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.337.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12266)

Autorizzazione al comune di Montalbano Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971 il comune di Montalbano Ionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 360.803.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12267)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1971 il comune di Massa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 495.615.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12125)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Cortese di Gavi » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Cortese di Gavi » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Gavi » o « Cortese di Gavi »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Gavi » o « Cortese di Gavi » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Gavi » o « Cortese di Gavi » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Cortese.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione come appresso delimitata.

Partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con lo incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure-Gavi e la via Edilio Raggio dell'abitato di Novi Ligure, si prosegue la via Edilio Raggio sino all'incrocio con la strada statale n. 35-*bis*. Seguendo la strada statale n. 35-*bis* verso Serravalle Scrivia si attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la provinciale Gavi-Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale si raggiunge la galleria nei pressi della casc. Grilla.

Dalla galleria in località casc. Grilla, il comprensorio è delimitato dallo spartiacque sino al limite del confine tra i comuni di Gavi ed Arquata Scrivia. Quindi sono compresi l'intero territorio dei comuni di: Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi, S. Cristoforo.

Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo e Castelletto d'Orba si interseca la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba, proseguendo sino a raggiungere il confine con il comune di Capriata d'Orba.

Si segue quindi il confine tra i comuni di Capriata d'Orba e Castelletto d'Orba sino ad incontrare nuovamente la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba.

Percorrendo detta strada si raggiunge il bivio per Francavilla Bisio e proseguendo la strada Capriata d'Orba-Francavilla sino a raggiungere l'abitato di Francavilla Bisio. Per un breve tratto si segue la strada Francavilla Bisio-Basaluzzo sino al bivio con la strada per Pasturana in località Madonnetta.

Seguendo detta strada, verso Pasturana, al ponte sul rio Riasco si segue il corso del rio stesso, verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada Tassarolo-Novi Ligure.

Si percorre quindi la strada Tassarolo-Novi Ligure sino al bivio con la strada Gavi-Novi Ligure e successivamente detta strada sino all'incrocio con la via Edilio Raggio nell'abitato di Novi Ligure.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Gavi » o « Cortese di Gavi » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non dovrà superare i 120 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 100 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono venire effettuate nella zona di produzione delimitata di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Gavi » o « Cortese di Gavi » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10.

E' consentita nella misura massima del 15 % del volume la tradizionale correzione dei mosti o vini avente diritto alla denominazione « Gavi » o « Cortese di Gavi » con uve, mosti o vini ottenuti esclusivamente dal vitigno Cortese coltivato nella zona delimitata di cui all'art. 3, anche se provenienti da vigneti non iscritti all'albo istituito per l'applicazione del presente disciplinare.

Art. 6.

Il vino « Gavi » o « Cortese di Gavi » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno tenue;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto gradevole di gusto fresco ed armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Gavi » o « Cortese di Gavi » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale o frizzante naturale ottenuto dal vino che risponde alle condizioni previste dal presente disciplinare e che raggiunge la gradazione alcoolica complessiva di gradi 11,5, di cui un minimo di grammi 25 di zucchero ancora da svolgere.

I tipi « spumante » e « frizzante » devono presentarsi limpidi al consumo.

La zona di spumantizzazione deve coincidere con la zona di produzione delle uve e di vinificazione.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Gavi » o « Cortese di Gavi » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(12183)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 Mod. 241 D.P. — Data: 1° febbraio 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Enna. — Intestazione: Picciché Antonia Maria, nata a Messina il 2 giugno 1908. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 24.300.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 dicembre 1971

(12077)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1971, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 383, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Benedetto Catalano, avverso il decreto ministeriale 20 agosto 1968, con il quale gli fu inflitta la punizione della sospensione dalla qualifica per mesi due, ai sensi dell'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(12325)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 12 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	594,15	594,15	593,98	594,15	594 —	594,33	594,10	594,15	594,15	594,15
Dollaro canadese .	590,10	590,10	589,50	590,10	589,50	588,91	590 —	590,10	590,10	590 —
Franco svizzero	151,57	151,57	151,50	151,57	151,50	151,66	151,53	151,57	151,57	151,60
Corona danese .	84,20	84,20	84,23	84,20	84 —	84,25	84,18	84,20	84,20	84,20
Corona norvegese .	88,40	88,40	88,38	88,40	88,40	88,39	88,385	88,40	88,40	88,36
Corona svedese .	122,95	122,95	122,90	122,95	122,90	123,09	122,93	122,95	122,95	122,95
Fiorino olandese	183,565	183,565	183,50	183,565	183 —	183,59	183,55	183,565	183,56	183,50
Franco belga	13,31	13,31	13,3150	13,31	13,27	13,31	13,3125	13,31	13,31	13,30
Franco francese	114,25	114,25	114,25	114,25	114 —	114,19	114,25	114,25	114,25	114,20
Lira sterlina .	1515,15.	1515,15	1514,50	1515,15	1515 —	1515,73	1515,05	1515,15	1515,15	1515,15
Marco germanico .	183,08	183,08	183 —	183,08	182,50	182,03	182,98	183,08	183,08	183 —
Scellino austriaco	25,21	25,21	25,20	25,21	25,20	25,23	25,205	25,21	25,21	25,20
Escudo portoghese . .	21,71	21,71	21,73	21,71	21,70	21,76	21,74	21,71	21,71	21,70
Peseta spagnola	9,0160	9,0160	9,02	9,0160	9 —	9,01	9,016	9,0160	9,01	9 —

Media dei titoli del 12 gennaio 1972

Rendita 5 % 1935	96,90
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,925
» 5 % (Ricostruzione)	92,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,50
» 5 % (Città di Trieste)	93,30
» 5 % (Beni esteri)	92,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,25
» 5,50 % » » 1968-83	90,30
» 5,50 % » » 1969-84	92,70
» 6 % » » 1970-85	96,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,375
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 . .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,25
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1972

Dollaro USA . .	594,125
Dollaro canadese	590,05
Franco svizzero . . .	151,55
Corona danese	84,19
Corona norvegese .	88,392
Corona svedese . .	122,94
Fiorino olandese	183,557
Franco belga . .	13,311
Franco francese	114,25
Lira sterlina .	1515,10
Marco germanico .	183,03
Scellino austriaco .	25,207
Escudo portoghese .	21,725
Peseta spagnola .	9,016

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Fontanella, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Fontanella, nella Cassa rurale ed artigiana di Caravaggio, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Caravaggio, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario della azienda incorporanda in Fontanella.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Fontanella, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fontanella (Bergamo), in data 9 giugno 1971, e della Cassa rurale ed artigiana di Caravaggio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caravaggio (Bergamo), in data 10 giugno 1971, relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della prima da parte della seconda;

Dispone:

1. Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Fontanella, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fontanella (Bergamo), nella Cassa rurale ed artigiana di Caravaggio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caravaggio (Bergamo), che mantiene immutata la propria denominazione sociale, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in Fontanella (Bergamo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1971

p. *Il Governatore*: BAFFI

(12181)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli a diciotto posti di consigliere del ruolo dei magistrati amministrativi regionali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 44 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1080;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a diciotto posti di consigliere del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Al concorso possono partecipare i professori ordinari di materie giuridiche nelle università; i professori incaricati nelle stesse con almeno otto anni di insegnamento e che appartengano all'ordine giudiziario, ordinario ed amministrativo; i magistrati amministrativi e quelli dell'ordine giudiziario, con qualifica non inferiore a consigliere d'appello o equiparata; gli avvocati dello Stato con dodici anni di servizio; gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore ad ispettore generale od equiparata.

I posti di cui al primo comma del presente articolo sono riservati, per un terzo, ai professori ordinari ed incaricati nelle università, ai magistrati con qualifica non inferiore a consigliere d'appello ed agli avvocati dello Stato. I due terzi residui sono riservati alle altre categorie di cui al secondo comma, con la riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi che abbiano fatto parte delle giunte provinciali amministrative.

Art. 2.

La domanda di partecipazione al concorso va presentata all'amministrazione — presso la quale l'aspirante presta servizio alla data della presentazione stessa — nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cura delle amministrazioni di servizio degli aspiranti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine, corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica e del fascicolo personale di ciascun aspirante, nonchè di una relazione motivata sulla qualità del servizio dal medesimo prestato.

Tutti gli altri titoli dei quali gli aspiranti intendano avvalersi, potranno essere allegati alla domanda od essere successivamente presentati all'amministrazione che ha ricevuto la domanda, tenendo presente che essi dovranno, comunque, pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ripartizione degli affari generali e del personale, a pena di inammissibilità, nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 3.

La commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, procederà alla predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli degli aspiranti ed espleterà i suoi lavori entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1972
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 118

(592)

Concorso per titoli a ventisette posti di primo referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 44 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1080;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ventisette posti di primo referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Al concorso possono partecipare i giudici di tribunale od equiparati, nonchè i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza.

I posti di cui al primo comma del presente articolo sono riservati, per un terzo, ai giudici di tribunale od equiparati. I due terzi residui sono riservati alle altre categorie di cui al secondo comma, con la riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi che abbiano fatto parte delle giunte provinciali amministrative.

Art. 2.

La domanda di partecipazione al concorso va presentata all'amministrazione — presso la quale l'aspirante presta servizio alla data della presentazione stessa — nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cura delle amministrazioni di servizio degli aspiranti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine, corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica e del fascicolo personale di ciascun aspirante, nonchè di una relazione motivata sulla qualità del servizio dal medesimo prestato.

Tutti gli altri titoli dei quali gli aspiranti intendano avvalersi, potranno essere allegati alla domanda od essere successivamente presentati all'amministrazione che ha ricevuto la domanda, tenendo presente che essi dovranno, comunque, pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ripartizione degli affari generali e del personale, a pena di inammissibilità, nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 3.

La commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, procederà alla predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli degli aspiranti ed espleterà i suoi lavori entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1972
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 119

(593)

Concorso per titoli a quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 44 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1080;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Al concorso possono partecipare i giudici aggiunti di tribunale od equiparati, nonchè i direttori di sezione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza.

I posti di cui al primo comma del presente articolo sono riservati, per un terzo, ai giudici aggiunti di tribunale od equiparati. I due terzi residui sono riservati alle altre categorie di cui al secondo comma, con la riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi che abbiano fatto parte delle giunte provinciali amministrative.

Art. 2.

La domanda di partecipazione al concorso va presentata all'amministrazione — presso la quale l'aspirante presta servizio alla data della presentazione stessa — nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cura delle amministrazioni di servizio degli aspiranti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine, corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica e del fascicolo personale di ciascun aspirante, nonchè di una relazione motivata sulla qualità del servizio dal medesimo prestato.

Tutti gli altri titoli dei quali gli aspiranti intendano avvalersi, potranno essere allegati alla domanda od essere successivamente presentati all'amministrazione che ha ricevuto la domanda, tenendo presente che essi dovranno, comunque, pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ripartizione degli affari generali e del personale, a pena di inammissibilità, nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 3.

La commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, procederà alla predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli degli aspiranti ed espleterà i suoi lavori entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 120

(594)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli ed esami a due posti di preparatore di gabinetto dell'Accademia aeronautica

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1968, registro n. 8 Difesa, foglio n. 206, col quale, in base al primo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, è stato indetto un concorso a due posti di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli del personale delle carriere esecutive dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1969, registro n. 2 Difesa, foglio n. 238, col quale, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stato bandito un concorso a due posti di vice preparatore di gabinetto in prova nel ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica, riservato al personale impiegatizio non di ruolo di 2ª categoria in servizio presso l'Amministrazione della difesa;

Considerato che entrambi i suddetti concorsi sono andati deserti per mancanza di aspiranti;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1970 l'organico complessivo del ruolo è di quattro unità, per effetto dell'art. 18 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato, pertanto, che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di una unità per la qualifica di preparatore di gabinetto, di due unità per la qualifica di preparatore di gabinetto principale e di una unità per la qualifica di preparatore di gabinetto capo;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare, sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 nella qualifica di preparatore di gabinetto principale risultava vacante n. 1 posto, compreso quello di risulta (art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Considerato che, in relazione alla suddetta vacanza, il sesto dei posti disponibili nella qualifica predetta al 31 dicembre 1970, da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è di 0 unità;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1970 il ruolo dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica presentava complessivamente due posti vacanti;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1970 nessun impiegato del ruolo dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica risultava collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Constatata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di ripianare l'organico del predetto ruolo e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per due posti di preparatore di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti - Sede di servizio - Prove d'esame - Diario e sede delle prove scritta e pratica - Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di preparatore di gabinetto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica, dei quali:

uno per il gabinetto di chimica;
uno per il gabinetto di fisica.

La commissione giudicatrice valuterà, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti.

Costituisce titolo l'aver prestato servizio presso l'Accademia aeronautica in qualità di preparatore di gabinetto incaricato.

Costituisce, altresì, titolo l'aver prestato servizio presso laboratori didattici di istruzione superiore e media, o presso laboratori industriali.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati a prestare servizio presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo, rispettivamente, il 21 e 22 febbraio 1972 con inizio alle ore 8 presso l'Accademia aeronautica in Pozzuoli.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta e la prova pratica nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio avrà luogo presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che sarà partecipato ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 10, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di maturità scientifica o del diploma di abilitazione tecnica industriale o nautica o del diploma di abilitazione tecnica per geometri o agraria, conseguiti presso un istituto statale o legalmente riconosciuto e che siano comunque validi per la partecipazione ai concorsi di accesso a carriere impiegatizie dello Stato;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà essere spedita alla Direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) per quale dei due gabinetti specializzati (chimica e fisica), di cui all'art. 1 del presente bando, intenda concorrere;

6) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo d'età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

7) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

8) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

11) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

12) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

13) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli;

14) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni e documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi e ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzata al « Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Composizione commissione esaminatrice

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice, così composta: comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica, direttore degli studi, presidente; un ufficiale superiore dell'Accademia aeronautica, membro; due professori di ruolo dell'Accademia aeronautica, titolari dei gabinetti ai quali si provvede, membri.

Funziona da segretario senza voto un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 10.

Prove d'esame e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà determinata dalla somma del voto conseguito nella valutazione degli eventuali titoli prodotti, della media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 11.

Riserva dei posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi (intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1951, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, numero 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito, secondo comma, è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 12.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 13 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 14.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro

funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in **carta** libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 15.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a preparatore di gabinetto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.176.000 corrispondente al parametro 160).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1971
Registro n. 61 Difesa, foglio n. 172

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . ., nato a . . (provincia di . .) il . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a due posti di *preparatore di gabinetto in prova nel ruolo organico della* carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica, per il gabinetto specializzato di . . . . (1), indetto con decreto ministeriale 22 novembre 1971.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (2) . . . . . . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (3) . . . . . .

Fa presente (4) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (4-*bis*) perchè (4-*ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . . .) (5);

(6) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali);

di possedere il seguente titolo di studio (7) . . . . con specializzazione (8) . . . . . . rilasciato da (9) . . . . . nell'anno . . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(10) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (10-*bis*) . . . .;

(11) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . presso (11-*bis*) . . . . . .;

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . . presso (11-*bis*) . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di *pubblico impiego fu dovuta a (11-ter)* . . . . .;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli;

di appartenere alla categoria de (12) . . . . .

. . . . lì . . . . .

Firma (13)
. . . .

---

(1) Indicare per quale dei due gabinetti specializzati (chimica o fisica) si intende concorrere.

(2) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(3) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: «All'indirizzo della residenza». In caso diverso, scrivere: «Al seguente indirizzo» ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(4) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(4-*bis*) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(4-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(5) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(6) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti *che abbiano riportato condanne penali.*

(7) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(8) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(9) Indicare l'istituto statale d'istruzione di secondo grado o l'istituto legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(10) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(10-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . . — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto *a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare*

perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto .

— non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(11) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(11-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico — la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . ., per gli impiegati non di ruolo).

(11-*ter*) Indicare la causa.

(12) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(Rif. art. 2, primo comma, n. 3 del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7, lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6, lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio — e quindi dal concorso — gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

(rif. art. 10)

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Prova scritta*:

Una delle seguenti:

a) descrizione di una o più esperienze di laboratorio illustranti argomenti inclusi nel programma del colloquio;

b) relazione di un progetto con schizzo quotato di una apparecchiatura didattica o di un suo elemento costitutivo;

c) esposizione dei principi teorici che s'intendono illustrare con una esperienza di laboratorio.

2) *Prova pratica di laboratorio*:

Predisposizione delle apparecchiature didattiche e dei preparati necessari all'esecuzione di un'esperienza di laboratorio, al fine di illustrare l'andamento di un fenomeno o la misurazione di una grandezza.

3) *Colloquio*:

Il colloquio è inteso ad accertare la preparazione specifica del candidato entro i limiti del programma di fisica e di chimica previsto per il diploma di maturità scientifica.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 11 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA RISERVA ED ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27), 30) e 31), possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;
ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;
ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito — il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:
documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante

l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: Tanassi

Allegato 5

(rif. art. 13 del bando)

Documenti che devono essere presentati dai concorrenti utilmente collocati nella graduatoria

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato allo estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra lo altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettera *B*) e *C*) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1 a 7 del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri:*

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenente ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

(94)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a duecentottantanove posti di vice segretario in prova.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 48 in data 27 novembre 1971 (data di pubblicazione 3 dicembre 1971), è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1971, registro n. 53 Difesa, foglio n. 213, riguardante l'esito del concorso per esami a duecentottantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari della Difesa.

(277)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quarantuno posti di interprete-traduttore di 3 classe in prova.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 48 in data 27 novembre 1971 (data di pubblicazione 3 dicembre 1971), è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1971, registro n. 51 Difesa, foglio n. 139, riguardante l'esito del concorso per esami a quarantuno posti di interprete-traduttore di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa.

(278)

MINISTERO DELLA SANITA

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1971 per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1970, è così modificata:

1) Al n. 123-*bis* dell'elenco leggasi « Di Pietrantonio Mauro, nato a Roma il 5 maggio 1930 » anzichè « Di Pietrantonio Sergio, nato ad Arsita il 16 febbraio 1932 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: MARIOTTI

(16)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di virologia, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di virologia, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Decreta:

Al n. 2 della graduatoria in argomento leggasi « Varone Gianluigi » anzichè « Arone Gianluigi ».

Al n. 8 della graduatoria in argomento leggasi « De Sanctis Carlo » anzichè « De Santis Carlo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(67)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di endocrinologia per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di endocrinologia, sessione anno 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 4 settembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

Per i motivi in premessa illustrati, la graduatoria degli idonei ad assistente di endocrinologia per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna è così modificata:

1) al n. 3 dell'elenco leggasi Carobi Carmen, nata a Perugia il 21 agosto 1941, anzichè il « 2 agosto 1941 »;

2) al n. 7 dell'elenco per Mattace Rosario leggasi nato a « Napoli » anzichè a « Bologna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(66)

Rettifica dell'elenco dei primari di angiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971 per effetto del quale sono predisposti gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

Per i motivi in premessa illustrati, gli elenchi dei primari in angiologia idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono così modificati:

1) al n. 8 dell'elenco leggasi « Nuti Alfredo » anzichè « Muti Alfredo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(70)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario della prova pratica del concorso a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

La prova pratica di idoneità tecnica del concorso a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 1970, e modificato con decreto ministeriale 14 giugno 1971, avrà luogo in Roma, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, via XX Settembre, 97, alle ore 9 dei giorni 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 28 e 29 febbraio e 2 e 4 marzo 1972.

(65)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5744 del 10 dicembre 1970 con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Acquaviva, Cassano, Minervino e Noci;

Viste le designazioni pervenute dagli enti ed uffici interessati;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Frascione dott. Emidio, direttore di divisione dei ruoli del Ministero della sanità.

Componenti:

Ressa dott. Donato, vice prefetto ispettore dei ruoli del Ministero dell'interno;

D'Agostino prof. Lorenzo, primario medico dell'ospedale consorziale di Bari;

Grosso prof. Enea, direttore dell'istituto di igiene della Università di Bari;

Puntillo dott. Stelio, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Pirè prof. Ermanno, ufficiale sanitario di Bari.

Segretario:

Ambrosi dott. Mario, direttore di sezione dei ruoli del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Stabilisce, infine, la sede degli esami in Bari.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 14 dicembre 1971

Il medico provinciale: BARNABA

(12358)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1971, n. **13**.

Approvazione del piano regolatore generale della città di Glorenza.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 30 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il piano regolatore generale della città di Glorenza nei seguenti elementi costitutivi firmati dal Presidente della Giunta provinciale, che formano parte integrante della presente legge:

1. Relazione illustrativa;
2. Norme di attuazione;
3. Programma di attuazione;
4. Piano di zonizzazione in scala 1:10.000;
5. Piano di zonizzazione in scala 1:5.000.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio coordinamento territoriale ed urbanistica dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi del piano di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 15 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico (decreto del Presidente della Giunta provinciale del 23 giugno 1970, n. 20), aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la Giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 luglio 1971

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(11382)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.